

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO

**per l'applicazione della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche**

(delibera Consiglio comunale n. 9 dell'8 marzo 1995)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra' essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 7 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 300 metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

- 1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).**
- 2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.**
- 3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.**
- 4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.**
- 5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno TRE giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.**
- 6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.**

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

- 1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.**
- 2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma.**

L'ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno TRE giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei VENTI giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei SETTE giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al VENTI per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla QUINTA classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sara' effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in DUE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalita' stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti porzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 90 per cento;

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché' aggettanti almeno 100 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così' stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' del marciapiede.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondita' viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondita' minima di centimetri 100.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

1) fino a 12 ore: riduzione del VENTI per cento;

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 15 giorni una riduzione del 20 per cento.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

- 1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.**
- 2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.**

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.**
- 2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 50 per cento se in prima categoria e del 30 per cento se in seconda categoria.**
- 3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, la tariffa e' maggiorata del 30 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 30 per cento se in seconda categoria.**

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

- 1) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 30 per cento.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa e' calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa e' calcolata in ragione del 10 per cento.
- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria e' ridotta al 50 per cento.
- 6) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa e' ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.
- 7) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al 30 per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili,

possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta ad un terzo;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 20 se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da

Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali.

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31

Esclusione dalla tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonche' delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.**
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.**
- 3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non e' dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.**

Art. 32

Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.**
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.**
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.**
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento.**
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.**

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento verranno**

applicare le disposizioni di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.

- La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Comma 3
annullato dal
CO.RE.CO.con
provvedimento
n. 531/03/95
del 26.4.1995

Art. 34

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35

Ruoli coattivi

- 1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.**
- 2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.**

Art. 36

Funzionario responsabile

- 1. La Giunta comunale, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.**
- 2. Per l'espletamento delle relative funzioni, il funzionario di cui al 1° comma si avvale delle unità organizzative interne. In particolare, per quanto concerne la riscossione del tributo, si avvale degli agenti di polizia urbana.**
- 3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - il nominativo del funzionario responsabile.**

Art. 37

Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.**

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
Doa dott. Alberto

IL SINDACO
Sandro Melis



PARERI DI CUI ALL'ART. 53 ED ATTESTATO DI CUI ALL'ART. 55, COMMA 5, DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142

SETTORE PROPONENTE: 1° - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

VISTO, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Egidio Sioni
(Vice Segretario-Ragioniere capo servizio)

ATTESTATO SULLA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa sul seguente stanziamento:

dando atto che l'impegno stesso non pregiudica l'equilibrio finanziario dell'Ente.

IL RAGIONIERE
Egidio Sioni

PARERE DI LEGITTIMITA'

VISTO, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOA DOTT. ALBERTO

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della Legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione;

- è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (N. 19 reg.)
come prescritto dall'art. 32, commi 1 e 2;

- è stata trasmessa, contestualmente all'affissione all'albo, copia ai capigruppo consiliari (prot. n. 489) ai sensi dell'art. 32, c. 4);

- è stata trasmessa, con lettera prot. n° 488 in data _____ al competente Comitato di Controllo, ai sensi dell'art. 29, comma 1, per il riscontro preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOA DOTT. ALBERTO

Per le copie:

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio

ELINI, li 16 MAR 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOA DOTT. ALBERTO

Il sottoscritto Segretario comunale, Visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

- NON essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 29, comma 6);

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3, legge 142/1990)

- decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, senza che il Comitato di Controllo non abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesta di elementi istruttori (art. 32, comma 1)

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33, comma 3);

- avendo il Comitato di Controllo pronunciato la declaratoria di legittimità non rilevando vizi (art. 32, comma 3) con provvedimento n° _____ in data _____;

ovvero:

- che è stata annullata dal Comitato di Controllo con provvedimento n° _____ in data _____ per _____

ELINI, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Doa Dott. Alberto

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 dell'8 marzo 1995

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.-

L'annomillenovecentonovantacinque, il giorno otto del mese di marzo, alle ore 18,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

PRESENTI:

ASSENTI:

MELIS SANDRO

DEIANA ANTONIO

DEMURTAS GIUSEPPE

FERRAI ALDO

MARRAS GIORGIO

MONNI ANNA

OLIANAS GIAN FRANCO

STOCHINO GIAN PIETRO

USAI ANGELO BRUNO

CONSIGLIERI: Assegnati n° 13 - In carica n° 9 - Presenti n° 8 - Assenti n° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor MELIS SANDRO nella sua qualità di Sindaco;
- assiste il Signor DOA Dott. ALBERTO nella sua qualità di Segretario comunale;
- vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i consiglieri Signori:

- la seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli dal 38 al 57 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 recante la nuova normativa in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

DATO atto che, ai fini e per gli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, questo Comune, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, pari a 549 abitanti, è assegnato alla classe QUINTA;

VISTO, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo recante l'obbligo di adozione di apposito regolamento per l'applicazione della tassa di cui sopra;

ESAMINATO lo schema di regolamento predisposto dalla Giunta comunale e riscontrata la conformità alle norme contenute nel più volte richiamato decreto legislativo n. 507/1993;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli 8, su n. 8 votanti, palesi

DELIBERA

di approvare il regolamento, composto di n. 37 articoli, per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Doa dott. Alberto



IL SINDACO
Sandro Melis

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 dell'8 febbraio 1996

OGGETTO: Modifica al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 19 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata al Signor Revisore dei conti ed ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

PRESENTI:

ASSENTI:

MELIS SANDRO

DEIANA ANTONIO

DEMURTAS GIUSEPPE

FERRAI ALDO

MARRAS GIORGIO

MONNI ANNA

STOCHINO GIAN PIETRO

USAI ANGELO BRUNO

CONSIGLIERI: Assegnati n° 13 - In carica n° 2 - Presenti n° 7 - Assenti n° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor MELIS SANDRO nella sua qualità di Sindaco;
- assiste il Signor DOA Dott. ALBERTO nella sua qualità di Segretario comunale;
- vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i consiglieri Signori:

- la seduta è PUBBLICA

PARERI DI CUI ALL'ART.53 ED ATTESTATO DI CUI ALL'ART.55,COMMA 5,DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142
SETTORE PROPONENTE: 1° - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
VISTO, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Egidio Sioni
(Vice Segretario-Ragioniere capo servizio)

PARERE DI LEGITTIMITA'
VISTO, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla legittimità.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOA DOTT. ALBERTO

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della Legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione;
 - è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 9 febbraio 1996 (N. 19 reg.) come prescritto dall'art. 30, commi 1 e 2;
 - è stata trasmessa, contestualmente all'affissione all'albo, copia ai capigruppo consiliari (prot. n. 238) ai sensi dell'art.30, c. 4);
 - è stata trasmessa, con lettera prot. n° 239 in data 9 febbraio 1996 al competente Comitato di Controllo, ai sensi dell'art. 29, comma 1, per il riscontro preventivo di legittimità.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOA DOTT. ALBERTO

Il sottoscritto Segretario comunale, Visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA
che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva il** _____;
 - NON essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 29, comma 6);
 - perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3, legge 142/1990)
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, senza che il Comitato di Controllo non abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesta di elementi istruttori (art.32, comma 1)
 - decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33, comma 3);
 - avendo il Comitato di Controllo pronunciato la declaratoria di legittimità non rilevando vizi (art. 32, comma 3) con provvedimento n° _____ in data _____;
ovvero:
 - che è stata annullata dal Comitato di Controllo con provvedimento n° _____ in data _____;
per _____
ELINI, li _____
IL SEGRETARIO COMUNALE
Doa Dott. Alberto

Per le copie:
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio
ELINI, li _____
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOA DOTT. ALBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, deliberato con atto consiliare n. 9 dell'8 marzo 1995 e annullato parzialmente dal CO.RE.CO. nella seduta del 26 aprile 1995, col n. 0531-532/03/95 di prot., pubblicato ed esecutivo ai sensi di legge;

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549 contenente modifiche al succitato decreto legislativo n. 507;

RILEVATA l'urgenza di adeguare il citato regolamento con le modifiche apportate con la citata legge;

VISTI i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 inseriti nella presente deliberazione ad ogni effetto di legge;

CON VOTI favorevoli 7 su n° 7 votanti, palesi

DELIBERA

1. di apportare al regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche citato in premessa le seguenti modifiche e integrazioni:

a. Il comma 2, dell'art. 18, è sostituito dal seguente:

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

b) L'art. 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20
Passi carrabili

1. In deroga al disposto dell'art. 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa non si applica.

c) L'art. 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21
Autovetture per trasporto pubblico

1. Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico sono esonerate dalla relativa tassa, in deroga al disposto dell'art. 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

d) L'art. 24 è sostituito dal seguente:

Art. 24
Occupazioni temporanee - Criteri

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 14, in relazione alle ore effettive di occupazione.
3. Per le occupazioni di durata NON inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta al 50 per cento.

e) il comma 2 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

f) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 27 sono soppressi;

g) l'art. 28 è soppresso.

2. di attribuire alla presente deliberazione anche effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 3-comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 1996,